

ATTO DD 87/A1414C/2022**DEL 24/01/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1400A - SANITA' E WELFARE****A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori**

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento e ampliamento di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili da ubicare nel Comune di Racconigi (CN).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- la verifica dei requisiti suddetti, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 della D.G.R. – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;
- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è

distinto per ASL/Distretto;

- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la Determinazione n. 2058 del 14/12/2021 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili, può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 8,8 per le strutture residenziali e pari a 5,4 per le strutture diurne;

- con nota pervenuta in data 17/12/2021 (prot. regionale n. 44895/A1414C del 17/12/2021), il Comune di Racconigi ha inoltrato, agli uffici regionali, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente al trasferimento della Residenza Assistenziale Flessibile (RAF) per disabili denominata "Comunità Arcobaleno", dall'attuale sede di Via Priotti n. 41 a Racconigi (struttura Villa Tanzi) in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Vittorio Emanuele III n. 37 (struttura Villa Biancotti Levis), e contestuale ampliamento della capienza da n. 12 a n. 20 posti letto.

Il succitato trasferimento è stato oggetto di "Accordo tra ASL CN1, Consorzio Monviso Solidale e Comune di Racconigi", copia del quale è stata allegata alla richiesta suddetta.

- con la nota suddetta il Comune di Racconigi ha dichiarato di confermare la richiesta anche nel caso in cui non sia possibile ottenere, con riferimento all'ampliamento, il parere di compatibilità con possibilità di accreditamento (per superamento del fabbisogno di posti letto accreditabili);

- il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 45329/A1414C del 22/12/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali competenti hanno esaminato le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta, inerenti alla struttura sopra descritta e ne hanno verificato la conformità ai requisiti strutturali (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni) fissati dalla D.G.R. n. 34-23400 del 09/12/1997 nonché la titolarità del Comune di Racconigi a richiedere la verifica di compatibilità per il trasferimento dei posti letto della RAF "Comunità Arcobaleno" in virtù del succitato accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i.;

Verificato che i posti richiesti in ampliamento non rientrano nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta, presentata dal Comune di Racconigi, di ampliare di n. 8 posti letto, autorizzabili ma non accreditabili, la RAF per disabili denominata "Comunità Arcobaleno", con attuale capienza di n. 12 posti letto (autorizzati ed accreditati) e contestualmente trasferirne la sede da Via Priotti n. 41 a Racconigi (struttura Villa Tanzi) in un immobile ubicato nello stesso comune –

Via Vittorio Emanuele III n. 37 (struttura Villa Biancotti Levis);

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 34- 23400 del 09 dicembre 1997;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- Determinazione n. 2058 del 14 dicembre 2021;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta del Comune di Racconigi, con sede legale in Piazza Carlo Alberto n. 1, P. IVA 00473170041, di ampliare di n. 8 posti letto, autorizzabili ma non accreditabili, la RAF per disabili denominata "Comunità Arcobaleno", con attuale capienza di n. 12 posti letto (autorizzati ed accreditati) e contestualmente trasferirne la sede da Via Priotti n. 41 a Racconigi (struttura Villa Tanzi) in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Vittorio Emanuele III n. 37 (struttura Villa Biancotti Levis).

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento delle strutture, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto